



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 12078 - Data adozione: 18/07/2019

Oggetto: S.A.I. S.r.l., Servizi Ambientali Industriali - Aggiornamento, ai sensi dell'art. 29-
nonies comma 1 del D.Lgs. nr. 152/06 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già
rilasciata con AD n. n. 150 del 24.08.2015 e s.m.i. dalla Provincia di Livorno, per l'istallazione
di gestione rifiuti sita in Via Leonardo da Vinci 35/A; nel Comune di Livorno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/07/2019

Numero interno di proposta: 2019AD013592

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. con particolare riferimento alla Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) “;

RICHIAMATA la L.R. n. 10 del 12/02/2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;

RICHIAMATA la vigente legge regionale della Toscana 18 maggio 1998, n. 25 s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R : Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art. 5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali;

VISTO altresì il D.P.G.R. Toscana 29/03/2017, n. 13/R: “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’art.5 della LR 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’art. 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’art. 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 (NORME per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’art.16 della regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);

RICHIAMATA la Legge del 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la L.R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e s.m.i “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e alla Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTO il D.P.R. n. 160 del 7/09/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTA la D.G.R.T. n. 885 del 18/10/2010 e s.m.i. e in particolare l’allegato 1 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ..*omissis*”

RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Livorno con AD n. 150 del 24.08.2015, successivamente riformato con Atto Dirigenziale n. 228 del 09.12.2015 e s.m.i., alla Soc. S.A.I. Srl Servizi Ambientali Industriali relativamente all’istallazione di gestione rifiuti sita in Livorno – Via Leonardo da Vinci 35/A;

VISTA la nota trasmessa dal Suap del Comune di Livorno attraverso il portale ARAMIS, in Atti regionali prot. 394714 del 13.08.2018 (Codice Pratica 26336), con la quale la Soc. S.A.I. Srl Servizi Ambientali Industriali (sede legale Via Lampedusa 13, Milano; partita IVA: 07597060966) ha comunicato, ai sensi dell’art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., una modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sopra richiamata

CONSIDERATO che la modifica comunicata consiste in:

- inserimento di due nuovi codici CER senza incremento dei quantitativi già autorizzati (010507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506; 190809 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili);
- inserimento di una sezione di trattamento fisico di evaporazione ;
- miglioramenti funzionali ai trattamenti esistenti (predenitrificazione, nuovo reattore biologico, modifica sistema di aerazione vasca a fanghi attivi, realizzazione dei trattamenti a batch già autorizzati con AIA n.228 del 09.012.2015;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 9835 del 20.06.2018 del “Settore VIA, VAS, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale” della Regione Toscana, con il quale è stato decretato di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo alle modifiche impiantistiche sopra richiamate;

CONSIDERATO CHE:

- in data 30/11/2018 presso gli uffici della Regione Toscana di Via Galilei 40- Livorno si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell’art. 14-ter della L241/90 e s.m.i. per l’esame della comunicazione di modifica sopra citata, che ha ritenuto necessario chiedere documentazione integrativa al gestore;
- con note in atti regionali prot. n.1264 del 02.01.2019, n.1378 del 03.01.2019 e n.2283 del 03.01.2019 la Società S.A.I. Srl ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta a seguito delle risultanze della Conferenza di Servizi del 30/11/2018;
- con nota prot. 142431 del 29.03.2019 la Regione Toscana ha convocato per il giorno 15.04.2019 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art.14, 14 ter della L.241/90 e s.m.i. per l’esame della pratica a seguito delle integrazioni trasmesse dalla Società;
- con nota prot. 162394 del 12.04.2019 la Regione Toscana ha comunicato che, non essendo state trasmesse al Comune di Livorno, da parte della società, le integrazioni sopra richiamate, la Conferenza di Servizi convocata per il giorno 15.04.2019 veniva rinviata al giorno 03.05.2019;

- con nota in atti regionali prot. 164480 del 15.04.2019 il Comune di Livorno ha comunicato le proprie valutazioni dalle quali emerge la necessità di acquisire documentazione di chiarimento/completamento rispetto alla documentazione integrativa trasmessa, al fine di poter esprimere il contributo istruttorio di competenza;
- con nota prot. 171617 del 18.04.2019 la Regione Toscana, a seguito di quanto espresso dal Comune di Livorno con la sopra citata nota, ha richiesto alla Società SAI Srl di trasmettere entro il 30.04.2019 la documentazione richiesta dal Comune stesso, ed ha rinviato la Conferenza di Servizi convocata per il giorno 15.04.2019 al giorno 10.05.2019;
- con nota in atti regionali prot. 178219 del 29.04.2019 il Comune di Livorno ha confermato la necessità di richiedere nuovamente parte della documentazione già richiesta col precedente parere, visto che quella trasmessa dalla Società non risultava esaustiva;
- con nota prot. 189877 del 08.05.2019 la Regione Toscana ha richiesto alla Società di trasmettere la documentazione richiesta dal Comune di Livorno, comunicando che la Conferenza di Servizi convocata per il giorno 10.05.2019 veniva rinviata a data da definirsi e comunque a seguito del recepimento della documentazione richiesta;
- con note in atti regionali prot. 183119 del 02.05.2019 e n.212865 del 24.05.2019 il SUAP del Comune di Livorno ha trasmesso documentazione integrativa richiesta alla Soc. SAI dalla Regione Toscana con la sopra citata nota;
- con nota prot. 239348 del 13.06.2019 la Regione Toscana ha convocato, ai sensi dell'art.14, 14 ter della L.241/90 e s.m.i., apposita Conferenza di Servizi per il giorno 05.07.2019 per la valutazione dell'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA complessiva di tutte le integrazioni inviate dalla Società SAI Srl sopra citate;

PRESO ATTO del verbale della Conferenza di Servizi sopra richiamata, trasmesso ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota protocollo n.271767 del 11/07/2019 , che ha determinato di esprimere parere favorevole all'approvazione del progetto di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del d.Lgs 152/06 e s.m.i., e di procedere con l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Livorno con AD n. 150 del 24.08.2015, successivamente riformato con atto dirigenziale n. 228 del 09.12.2015 e s.m.i;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 14 del D.Lgs 152/06 e s.m.i l'AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art. 208 dello stesso Decreto e che il Comune di Livorno in sede della sopra citata Conferenza di Servizi del 05.07.2019 ha espresso trasmesso il proprio parere con nota prot. 2019-0090189/U del 27.06.2019 non rilevando motivi ostativi al rilascio della modifica di cui trattasi;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGRT n. 885 del 18.10.2010 e s.m.i. per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

DATO ATTO, altresì, che sono fatti salvi eventuali successivi conguagli nelle more dell'adeguamento regionale delle tariffe istruttorie, visto quanto disposto dal DM 58/2017;

DATO ATTO che l'impianto è coperto da garanzia finanziaria, accesa dall'Azienda a favore della Provincia di Livorno così come previsto dalla normativa per gli impianti di gestione rifiuti e che non necessitano adeguamenti ai fini della modifica in quanto le quantità autorizzate non variano;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art 11-bis c. 4 della L.R. 22/2015 in merito al subentro da parte della Regione Toscana nelle garanzie finanziarie e cauzioni già prestate a favore delle province;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO inoltre che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Presidio Zonale Distretto Centro Costa- Via G. Galilei-Livorno;

DECRETA

1. di aggiornare, ai sensi dell'art 29 – nonies comma 1 D.Lgs 152/2006 s.m.i. e della DPGRT n. 885 del 2010 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Livorno con AD n. 150 del 24.08.2015, successivamente riformato con atto dirigenziale n. 228 del 09.12.2015 e s.m.i., alla Soc. S.A.I. Srl Servizi Ambientali Industriali relativamente all'installazione sita in Via Leonardo da Vinci n.35/A- Comune di Livorno, considerando le modifiche comunicate con la documentazione inviata dalla Società e trasmessa dal Suap del Comune di Livorno attraverso il portale ARAMIS, in Atti regionali prot. 394714 del 13.08.2018 (Codice Pratica 26336) e successive integrazioni, come non sostanziali e consistenti in:
 - inserimento di due nuovi codici EER senza incremento dei quantitativi già autorizzati (010507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506; 190809 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili)
 - inserimento di una sezione di trattamento fisico di evaporazione ;
 - miglioramenti funzionali ai trattamenti esistenti (predenitrificazione, nuovo reattore biologico, modifica sistema di aerazione vasca a fanghi attivi, realizzazione dei trattamenti a batch già autorizzati con AIA n.228 del 09.012.2015;
2. di approvare il progetto di cui al punto 1) inerente la realizzazione degli interventi previsti secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 14 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. che dispone che l'AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art. 208 dello stesso Decreto;
3. di stabilire che la configurazione dell'impianto a seguito delle modifiche autorizzate sarà quella riportata in Allegato 1 al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che la Società SAI Srl dovrà effettuare la comunicazione fine lavori conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 comma 6 della DPGRT n. 13/R/2017, per permettere agli Enti competenti di eseguire apposito sopralluogo ispettivo. A tal fine, ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della DPGRT n. 13/R/2017, si precisa che l'attività potrà essere

intrapresa solo a seguito della comunicazione di esito positivo della verifica di cui allo stesso comma 7 da parte di questa Amministrazione;

5. di prescrivere che per quanto riguarda il rispetto dei limiti (SCFB3) nel distillato destinato in modo diretto al trattamento biologico, il punto di controllo che sarà effettuato sulla tubazione di invio di tali reflui prima dell'immissione nel comparto biologico tramite campionatore dedicato, dovrà essere contraddistinto da idonea cartellonistica il controllo.
6. di confermare quanto altro previsto dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Livorno con AD n. 150 del 24.08.2015, successivamente riformato con atto dirigenziale n. 228 del 09.12.2015 e s.m.i.;
7. di precisare che sono fatti salvi, visti pareri, concessioni e atti di assenso comunque denominati da rilasciare da parte di altri Ento e/o organismi terzi;
8. che il presente Atto disciplina esclusivamente la modifica così come comunicata;
9. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
10. di trasmettere, in relazione agli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10, il presente Decreto allo Sportello Unico del Comune di Livorno per la sua trasmissione alla Soc. S.A.I. Srl Servizi Ambientali Industriali inviando copia comprensiva della data di notifica al presente Settore della Regione Toscana, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, all'ARPAT Dipartimento di Livorno, alla Sezione Regionale del catasto rifiuti presso ARPAT, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di 60 giorni, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Dirigente

Allegati n. 1

1

Planimetria

7cacf8f89e48b04f9428121f4e76bd5fb1c920695f97e40500eb13bb6b5e1f76

CERTIFICAZIONE